

---

## SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 19/12/2023, n. 35500

### Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio	-	Presidente	-
Dott. MELONI Marina	-	rel. Consigliere	-
Dott. TRICOMI Laura	-	Consigliere	-
Dott. CAIAZZO Rosaria	-	Consigliere	-
Dott. CAMPESE Eduardo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20710/2022 R.G. proposto da:

N.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la  
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso  
dall'avvocato MAURI MARIA ((Omissis));

- ricorrente -

contro

O.S., elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo  
studio dell'avvocato GUASTAFERRO ANNA ((Omissis)) che lo rappresenta  
e difende;

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3281/2022 depositata il  
13/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023  
dal Consigliere MELONI MARINA.

### FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 3281/2022 pronunciando su appello di O.S. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 79/2022, pubblicata il 5/1/2022, che aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi senza addebito, accolse in parte l'appello proposto così statuendo: "in accoglimento dell'appello ed parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che il padre terrà con sé il minore St., nelle vacanze estive, per due settimane consecutive, rispettivamente nei mesi di luglio e di agosto, per una settimana a

giugno ed una settimana a settembre, periodo da concordare con la madre, con congruo anticipo, ogni anno; conferma nel resto la sentenza impugnata; condanna la parte appellata, N.A., al pagamento, in favore di O.S., le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione N.A. affidato a sei motivi e memoria.

O.S. si è costituito con controricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione e/o violazione dell'art. 345 c.p.c.: l'inammissibilità dell'appello determinata dalla domanda nuova e ultronea in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la domanda inerente la predisposizione di un calendario estivo diverso e ulteriore veniva formulata per la prima volta soltanto con la comparsa conclusionale, con ciò incorrendo nel noto divieto di cui all'art. 345 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia "Omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio - la Corte di Appello ha malamente motivato la sentenza sulla base di ricostruzioni erranee e/o contraddittorie relative alle vicende processuali di primo grado, alla domanda dell'appellante e alle difese dell'appellata".

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia "Omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio - la domanda proposta dall'appellante viene considerata come ultronea ma al contempo ammissibile ex art. 345 c.p.c..

Secondo la ricorrente, premesso che la Corte di Appello, nello scrutinare le motivazioni che hanno portato all'accoglimento delle istanze avanzate dal sig. O., così si è espressa: "Si osserva al riguardo che, nel giudizio di primo grado, con ricorso ex art. 709 c.p.c., depositato il 16/12/19, l' O. formulava richiesta di ampliamento dei tempi di permanenza del minore con il padre. Tale richiesta veniva poi reiterata nella memoria istruttoria depositata il 15/6/2021 e, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della reclamata, la domanda non risulta essere mai stata oggetto di rinuncia in corso di causa, atteso che la domanda è stata reiterata anche nella comparsa conclusionale", la stessa Corte di Appello di Napoli non avrebbe tenuto conto del fatto che nel ricorso ex art. 709 c.p.c., il sig. O. non aveva domandato affatto la predisposizione di un diverso calendario di visite estive ma, al contrario, aveva chiesto la conferma del provvedimento presidenziale.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia: Falsa applicazione e/o violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 287 c.p.c. - La ricorrente non poteva essere considerata

soccombente in quanto le sue argomentazioni sono state accolte dalla Corte d'Appello di Napoli - sussistenza di un mero errore materiale.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia: Falsa applicazione e/o violazione dell'art. 116 c.p.c. - Difetto di valutazione, mancanza di istruttoria al fine di determinare il reale interesse del minore, violazione del principio del "prudente apprezzamento" perché la sentenza d'appello che in questa sede si impugna, dopo aver contraddittoriamente accolto il gravame del sig. O. e, al contempo, affermato la sostanziale correttezza della sentenza emanata dal Tribunale di Napoli, conclude stabilendo un ampliamento del calendario di visite paterno nel periodo estivo.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia: Omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio - La Corte d'Appello di Napoli non ha motivato in alcun modo la diversa predisposizione del calendario estivo delle visite paterne.

Ciò premesso il ricorso è inammissibile in ordine a tutti i motivi, in quanto attinenti a questioni di merito e a valutazioni fattuali già ampiamente esaminate nella competente sede.

Infatti, la sentenza di appello, ripercorrendo e facendo proprie le argomentazioni già esposte dal Tribunale, dà pienamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di riformare la sentenza di primo grado nella sola parte in cui aveva omesso di decidere sui tempi di permanenza del figlio presso il padre durante il periodo estivo. La regolamentazione del calendario estivo del minore, come risulta dalla sentenza impugnata, non era estranea all'oggetto del giudizio. La sentenza della Corte di Appello specifica infatti che "nel caso di specie, il Tribunale, tuttavia, dopo avere ritenuto che il minore deve mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre, anche in maniera del tutto graduale, ha, poi, nell'articolare il calendario dei tempi di permanenza del minore con i genitori, omesso di prevedere l'intero periodo delle vacanze estive quale invece previsto anche in sede presidenziale e che il Tribunale aveva apprezzato per equilibrio e conformità agli interessi del minore senza tenere in alcun conto le critiche mosse dalla madre nel corso del giudizio. Il ragionamento seguito dal Tribunale induce pertanto la Corte a ritenere che l'omissione del calendario per il periodo estivo sia un mero errore materiale, anche in ragione della estrema conflittualità sussistente tra i genitori, che non lasciava presagire possibilità di soluzioni diverse concordate".

Lamenta poi la ricorrente che la Corte d'Appello di Napoli, in difetto di qualsivoglia istruttoria, ha immotivatamente ampliato il calendario delle visite estive senza considerare alcuna delle circostanze dedotte in primo grado né, tantomeno, motivando in nessun modo la diversa pronuncia.

La Corte di Appello di Napoli, invero, pur ritenendo corretto e immune da vizi quanto stabilito dalla sentenza di prime cure intorno la predisposizione del calendario di visite avrebbe poi

inspiegabilmente concluso con un allargamento dello stesso, senza nulla addurre in proposito e senza neppure esplicitare i motivi di un così evidente discostamento rispetto alle prospettazioni in precedenza rese.

Occorre rilevare che la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'appello, ha ritenuto che anche il periodo estivo andasse regolato in maniera precisa e dettagliata e ha riformato la sentenza del Tribunale nella (sola) parte in cui quest'ultima non aveva previsto il periodo di permanenza del figlio con il padre nel periodo delle vacanze estive.

Con riguardo poi alla misura, intesa come quantità, dei tempi di permanenza del figlio presso il padre durante le vacanze estive, la Corte di merito ha esaminato non solo la richiesta avanzata dal padre, ma anche le obiezioni mosse al riguardo dalla madre e ha ritenuto queste ultime non meritevoli di tutela. Peraltro, come correttamente affermato dalla Corte di Appello nel rigettare l'eccezione di inammissibilità già sollevata ex art. 345 c.p.c., "in ogni caso", nei giudizi di separazione, "le richieste avanzate dai genitori hanno valore di mera indicazione poiché il criterio che ispira la decisione nella materia de qua è l'interesse morale e materiale della prole."

Ben poteva quindi la Corte d'Appello accogliendo il motivo anche ampliare la frequentazione se lo riteneva opportuno nell'interesse del minore, essendo munita, al riguardo, di pieni poteri ufficiosi.

Come ha osservato con motivazione pienamente condivisibile questa Corte con pronuncia 24226 del 2023: "Si deve, in particolare, rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto il decreto pronunciato sul reclamo proposto avverso il provvedimento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 quinquies c.c., ha statuito sulla richiesta di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli. Si tratta, dunque, di un provvedimento del tutto distinto da quelli limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale adottati in corso di causa, in ordine ai quali è stata rimessa alle Sezioni Unite (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17/10/2022), e di recente anche decisa (Cass., Sez. U, n. 22423 del 25/07/2023), la questione dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., avverso i detti provvedimenti provvisori e urgenti. In ordine all'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro i provvedimenti che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato), attengono all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, questa Corte si è già pronunciata più volte in senso positivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 07/02/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015). Alcuni dubbi interpretativi sono, tuttavia, sorti con riferimento alle statuizioni che disciplinano, nello specifico, i tempi e i modi di visita e frequentazione dei figli da parte dei genitori esercenti la responsabilità. Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato)

statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è lesa da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022). In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicitazione nel diritto alla bigenitorialità."

Nella specie, il ricorso, con il quale sono criticate le statuizioni del provvedimento impugnato che hanno regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale, stabilendo il calendario di permanenza e visita del figlio da parte dei genitori, non attiene alla asserita violazione del diritto alla bigenitorialità (che anzi regola e disciplina) e, pertanto, la sentenza impugnata risulta pienamente conforme alle disposizioni normative e ai principi di diritto enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di

comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2023